

appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014

Sospensione dei lavori - Provvedimento del giudice amministrativo incidente sull'operatività di un atto indispensabile per la realizzazione dell'opera - Forza maggiore - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014

In tema di appalto di opere pubbliche, l'intervento di un provvedimento, anche di natura cautelare, del giudice amministrativo che abbia inciso sull'operatività di un atto indispensabile per la realizzazione dell'opera commissionata, non è configurabile, di per sé, come causa di forza maggiore, idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, occorrendo a tal fine che l'amministrazione committente, tenuta ad assicurare all'appaltatore la possibilità giuridica e materiale di compiere i lavori affidatigli, dimostri la propria assenza di colpa, riguardo alla determinazione dell'evento che abbia reso impossibile la prestazione, provando che le cause per il quale il giudice ha sospeso l'esecuzione non erano ad essa imputabili, o comunque non erano prevedibili o evitabili, alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014